

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2068 del 28/04/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZI AD USO INDUSTRIALE COMUNE: CREVALCORE(BO) TITOLARE: FADEBE SPA CODICE PRATICA N. BO20A0013
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2151 del 28/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	UBALDO CIBIN

Questo giorno ventotto APRILE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, UBALDO CIBIN, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI POZZI AD USO INDUSTRIALE

COMUNE: CREVALCORE (BO)

TITOLARE: FADEBE SPA

CODICE PRATICA N. BO20A0013

IL TITOLARE DI INCARICO DI FUNZIONE DELL'UNITA' DEMANIO IDRICO

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che, con decorrenza dal 01/11/2019, approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione con delega al titolare dell'incarico per l'Unità Demanio Idrico alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle

istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/54096 del 14/04/2020 con la quale la ditta **FADEBE SPA**, C.F.:03834451209, con sede legale in comune di Castel Maggiore (BO) in Via Marabini n.8, ha presentato istanza di avvio del procedimento di VIA al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 15 della LR 4/18, per il progetto di *"realizzazione di un nuovo impianto di recupero di rifiuti plastici, situato in via dell'Oasi - Zona Industriale Beni Comunali di Crevalcore"*, in Comune di Crevalcore (BO); allegando l'elenco delle autorizzazioni richieste e comprese nel procedimento unico e la relativa documentazione, tra le quali la **richiesta di concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee**:

- con una portata massima di 10 l/s, per un volume complessivo di 270.432 metri cubi/anno (mc/a);
- mediante due nuovi pozzi, di cui uno principale P1 e l'altro di soccorso P2, da perforarsi fino alla profondità massima di 120 m, sui terreni di proprietà identificati al NCT del comune di Crevalcore (BO), rispettivamente, al Foglio 100 mappali 281 e 278;
- a servizio del processo di produzione di materie plastiche riciclate, in particolare per il reintegro dei consumi idrici previsti nelle fasi di: lavaggio, di depurazione, di raffreddamento, di filtrazione e di pulizia e manutenzioni; avvalendosi di un impianto di recupero, depurazione e riutilizzo delle acque di lavaggio con una portata di 250 mc/h;

vista la convocazione della Conferenza dei Servizi (CdS) indetta con lettera Prot. n. PG/2020/101603 del 15/07/2020 dall'amministrazione precedente ARPAE AAC Metropolitana sulla richiesta presentata;

viste le rettifiche alla domanda di concessione di acque pubbliche presentate dal proponente in sede di CdS, assunte agli atti al Prot. n. PG/2021/217 del 04/01/2021 e al Prot. n. PG/2021/27516 del 22/02/2021, con le quali: - si fissa in 31,5 mc/h (8,75 l/s) la portata massima media di esercizio di fabbisogno idrico calcolata su di un periodo di prelievo di 24 h/giorno per 313 giorni/anno; - si puntualizza che il pozzo di soccorso P2 verrà utilizzato solo in caso di indisponibilità del pozzo principale P1;

considerato che il procedimento di concessione (pratica BO20A0013) è da assoggettare a quello ordinario previsto dal Titolo II del RR 41/2001 ed, in particolare, a quello di autorizzazione alla perforazione di nuovo pozzo previsto all'art. 16;

considerato che gli usi richiesti sono riconducibili all'uso *industriale*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lettera c) della LR n. 3/99;

considerato che l'area di progetto ed i relativi pozzi sono ubicati in adiacenza sito di Rete Natura 2000: ZPS IT4050025 "Biotopi e Ripristini ambientali di Crevalcore", per cui rientrano nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione del progetto sul BURERT al Fasc. n.240 del 08/07/2020 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto che, in sede di CdS:

- il Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Regione Emilia Romagna, con lettera assunta agli atti al Prot. n. PG/2020/121356 del 24/08/2020 ha comunicato l'esito positivo della pre-valutazione di incidenza del progetto sul sito di Rete Natura 2000;

- l'Ente Città Metropolitana di Bologna, con lettera Prot. n. PG/2021/56175 del 09/04/2021 ha espresso il parere di competenza, ai sensi dell'art. 12 del R n. 41/2001, in senso favorevole a condizione che siano verificate le prescrizioni ambientali di cui all'art. 5.9 del PTCP e dell'allegato 2 del PTM;

- l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ATERSIR non ha espresso il parere di competenza ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01 che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

verificato che non sussistono motivi ostativi al rilascio della concessione di acque pubbliche e di autorizzazione alla perforazione dei pozzi ai sensi dell'art. 5.9 del PTCP e dell'allegato 2 del PTM;

verificato che, ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per i corpi idrici d'interesse, **la derivazione:**

1. **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), il corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore - codice 0610ER DQ2 PACS*, caratterizzato da: - stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; - da pressioni per prelievi per i diversi usi; da soggiacenza piezometrica minore di 15 m (compresa tra 5 e 10 m) e trend positivo; - subsidenza con velocità passata da -5/-2,5 mm nel periodo 2006-2011 a -2,5/0 nel periodo 2011-2016;

2. **non comporta un rischio ambientale (attrazione) per il corpo idrico d'interesse**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", per impatto *moderato* e criticità *bassa*, per cui è compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

considerato che il fabbisogno idrico previsto dal proponente di una portata massima media di esercizio di 31,5 mc/h (8,75 l/s), calcolata su di un periodo di prelievo di 24 h/giorno per 313 giorni/anno, corrisponde ad un volume massimo annuale di prelievo di 236.628 mc;

dato atto che i quantitativi di acqua richiesti in concessione sono congrui, secondo quanto previsto dal proponente, in assenza di una specifica pianificazione d'uso di settore e tenuto conto delle azioni previste di trattamento, recupero e riciclo della risorsa nel processo produttivo dei lavaggi di materia prima;

ritenuto che, stante: le buone condizioni piezometriche del corpo idrico di prelievo; la pressione ivi presente di: prelievi per i diversi usi; il carattere continuativo del prelievo e il rilevante volume idrico richiesto, sia opportuno verificare mediante monitoraggi che la nuova derivazione non comporti a livello locale una modifica dello stato piezometrico nel tempo;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, nulla osta al rilascio dell'autorizzazione alla perforazione dei due pozzi richiesti, con le modalità di progetto presentate, alla seguente condizione:

- l'autorizzazione **è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo**, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento, con le seguenti prescrizioni di:

- riduzione del volume di prelievo annuale richiesto da 270.432 a 236.628 mc;

- monitoraggio piezometrico della falda captata dai pozzi mediante un dispositivo di misura in continuo con frequenza minima di 4 misure/giorno;

- di monitoraggio dei volumi annuali di prelievo mediante contatori di volume da installare sulla tubazione di mandata di tutte le pompe sommerse inserite nei pozzi;

verificato che sono state versate le spese d'istruttoria;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpa;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta **FADEBE SPA**, C.F.:03834451209, con sede legale in comune di Castel Maggiore (BO) in Via Marabini n.8, **l'autorizzazione alla perforazione** dei due pozzi P1 e P2, fino alla profondità massima di 120 m, sui terreni di proprietà identificati al NCT del comune di Crevalcore (BO), rispettivamente, al Foglio 100 mappali 281 e 278, **alle seguenti condizioni:**

a) la perforazione del pozzo dovrà essere realizzata con le modalità di progetto presentate, nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell'allegato: "**PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE**" parte integrante e sostanziale della presente determina;

b) l'autorizzazione è **accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo**, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001; **con le seguenti prescrizioni di:**

- riduzione del volume di prelievo annuale richiesto da 270.432 a 236.628 mc;

- monitoraggio piezometrico della falda captata dai pozzi mediante un dispositivo di misura in continuo con frequenza minima di 4 misure/giorno;

- monitoraggio dei volumi annuali di prelievo mediante contatori di volume da installare sulla tubazione di mandata di tutte le pompe sommerse inserite nei pozzi;

c) l'autorizzazione è accordata per un periodo di **sei mesi dalla data del presente provvedimento**. Tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di mesi sei, su richiesta per comprovati motivi del titolare dell'autorizzazione;

d) l'autorizzazione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

e) il titolare dell'autorizzazione è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della medesima, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

f) l'autorizzazione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) l'autorizzazione potrà essere revocata, in qualsiasi momento, senza che il titolare abbia diritto a compensi o ad indennità, qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per mancato rispetto delle prescrizioni, di cui alla presente determinazione, per sopravvenute esigenze di tutela della risorsa e di pubblico interesse e negli ulteriori casi previsti, ai sensi degli artt.101 e 105 del RD n. 1775/1933 e dell'art.33 del RR 41/2001;

2) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

3) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di ArpaE alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la

trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

4) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

5) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Ubaldo Cibir

PRESCRIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLA PERFORAZIONE

Caratteristiche tecniche e allestimento finale della perforazione

1) le perforazioni dovranno essere eseguite fino alla profondità massima di 120 m, con diametro massimo di perforo di 400 mm, all'interno della quale dovrà essere data priorità alla captazione degli acquiferi più superficiali di cui dovrà essere verificata la presenza e la produttività per una portata di 10 l/s tramite l'esecuzione di un sondaggio preliminare di piccolo diametro e l'esecuzione di eventuali prove di portata. In generale, il pozzo potrà essere di tipo pluri-falda soltanto nel caso in cui lo spessore di un singolo acquifero sfruttato non sia sufficiente per ottenere la portata massima richiesta;

2) si dovrà provvedere al riempimento dell'intercapedine tra il perforo e la colonna: mediante compactonite per uno spessore metrico, in corrispondenza del tetto di ogni acquifero attraversato, anche se non filtrato dalla colonna di captazione; mediante ghiaietto drenante in corrispondenza di tutti gli acquiferi attraversati; mediante boiaccia cementizia con bentonite, nei restanti tratti;

3) la testa pozzo dovrà essere protetta, in superficie, da un pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica, di diametro maggiore della bocca pozzo. Il pozzetto dovrà essere appoggiato su una soletta di cemento in continuità con il riempimento dell'intercapedine. La bocca pozzo dovrà essere flangiata e trovarsi in posizione rilevata rispetto al fondo del pozzetto che dovrà essere provvisto di sfioratore/pompa per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione. E' data facoltà di procedere alla realizzazione di un opportuno manufatto di protezione della testa pozzo, a seconda delle situazioni di pericolo presenti nell'area circostante;

4) sulla flangia della bocca pozzo dovrà essere previsto un passaggio, provvisto di chiusura con tappo filettato, di diametro sufficiente all'eventuale inserimento di un freatometro di verifica della profondità di fondo pozzo, di una pompa per il prelievo di campioni d'acqua e di un misuratore in continuo di piezometria;

5) nel pozzo dovranno essere installate delle pompe di prelievo, con caratteristiche di potenza, portata di esercizio, prevalenza, profondità d'installazione e diametro della tubazione di mandata, congrua con la portata massima richiesta di concessione di 10 l/s, con le caratteristiche piezometriche della falda derivata e con le eventuali perdite di carico lungo la rete idrica;

6) sulla tubazione di mandata della pompa dovrà essere inserito apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua e un idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi di prelievo;

Cautele da rispettarsi durante la perforazione

7) durante le fasi di perforazione del pozzo dovranno essere adottate:

- tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;

- modalità e mezzi di estrazione dell'acqua, tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e tali che non si verificano cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento;

8) in caso di salienza, l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta. La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con l'impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato;

9) se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, i lavori stessi dovranno essere immediatamente interrotti, avvertendo le Autorità competenti per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa e, per conoscenza, l'amministrazione concedente;

10) durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge intese ad evitare danni alle persone ed alle cose. Il titolare dell'autorizzazione, tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della sua mancata osservanza delle predette norme;

Smaltimento materiali di perforazione

11) i materiali provenienti dagli scavi e dalle perforazioni, ivi comprese le acque di scarico dello spurgo e delle prove di pompaggio dei pozzi e dei piezometri, dovranno essere smaltiti, secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i., acquisendo preventivamente i pareri dei Gestori dei relativi punti di conferimento;

Variazioni in corso d'opera

12) qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito e/o le caratteristiche delle opere autorizzate, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone comunicazione immediata all'amministrazione concedente, per la relativa autorizzazione. Così come per ogni eventuale modificazione della disponibilità e titolarità delle opere autorizzate.

Comunicazioni

13) il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare:
a) la data di inizio dei lavori con non meno di tre giorni lavorativi di anticipo;
b) l'esito finale dei lavori entro trenta giorni dalla data di completamento degli stessi. **La comunicazione dovrà essere corredata da:**

- **una dichiarazione, a firma congiunta con il professionista incaricato della direzione lavori e con la ditta esecutrice,** di aver rispettato le prescrizioni di autorizzazione;
- **una Relazione Tecnica** contenente la descrizione: dei lavori e delle prove in situ eseguite (tra cui è obbligatoria quella di pompaggio prevista al comma 5, lettere a) e b), dell'art. 16 del RR 41/2001, in caso di portate massime di concessione superiori a 5 l/s, che dovrà essere eseguita almeno a 4 gradini di portata di cui l'ultimo superiore alla portata

massima di esercizio richiesta, utilizzando il pozzo P2 come piezometro di controllo), con dati e relative elaborazioni, finalizzate alla definizione dei parametri idrodinamici dell'acquifero e del raggio di influenza; dell'ubicazione dei pozzi e della rete idrica di collegamento alle utenze su planimetria catastale aggiornata; della stratigrafia e della piezometria statica/dinamica della falda sfruttata e del completamento dei pozzi; delle caratteristiche tecniche delle pompe di prelievo e della tubazione di mandata; del misuratore di volume e del dispositivo di monitoraggio in continuo installati;

14) il titolare dell'Autorizzazione (in solido con l'impresa esecutrice dei lavori) è obbligato dalla Legge n.464/84 a comunicare i dati di perforazione spinte oltre i 30 metri dal piano campagna all'*ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*, utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica reperibile nel proprio sito. **L'inosservanza della legge è sanzionabile con ammenda da € 258,23 a € 2.582,28.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.